

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**2016 – 2018**

**A.T.O. TP 1 "Terra dei Fenici SpA in liquidazione"**

## **INDICE**

- **Premessa**
- **Oggetto e finalità**
- **Responsabile della prevenzione della corruzione**
- **Attività con rischio di corruzione**
- **Formazione, controllo e prevenzione del rischio**
- **Misure organizzative per la prevenzione della corruzione da attuarsi nel triennio**
- **Meccanismi di prevenzione del rischio di corruzione da adottarsi in merito  
allo svolgimento dei procedimenti amministrativi.**
- **Obblighi informativi**
- **Obblighi di Trasparenza**
- **Relazione dell'attività svolta**

## **Premessa**

Con l'approvazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, al fine di dare attuazione, tra l'altro, alla legge 3 agosto 2009, n. 116, con la quale è stata ratificata la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, che prevede che ciascuno Stato elabori e applichi politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate.

Tra gli strumenti introdotti dalla legge 190/2012 vi sono il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), come da ultimo aggiornamento 2015 (giusta Disposizione ANAC n. 12 del 28/10/2015) e, per ciascuna amministrazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.). Quest'ultimo documento, unitamente al Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.), rappresenta uno strumento a presidio della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Le disposizioni di prevenzione della corruzione, previste dalla legge 190/2012 sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quindi anche alla ATO TP1.

L'ATO Rifiuti TP1, denominato "Terra dei Fenici S.p.A.", è stato costituito in forza di legge nel dicembre del 2002 dalla Provincia Regionale di Trapani e dai Comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Trapani e Valderice, per l'espletamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio di competenza.

Con l'entrata in vigore della L. R. n. 9/2010 e ss.mm.ii., le AA.TT.OO. rifiuti della Regione siciliane sono state poste in liquidazione.

Alla luce di quanto disposto dall'art. 19 comma 2 *bis* della L.r. n. 9/2010 come novellato dall'art. 1 comma 9 della L.R. n. 3/2013 ("***Le gestioni cessano il 30 settembre 2013 e sono trasferite in capo ai nuovi soggetti gestori con conseguente divieto per i liquidatori degli attuali Consorzi e Società d'ambito di compiere ogni atti di gestione***), la ATO TP1, dal 1 ottobre 2013, ha trasferito ai singoli Comuni soci la gestione del servizio integrato dei rifiuti formalizzando innanzi ad un Notaio il subentro di questi nel contratto di appalto in essere e, pertanto, a partire dalla superiore data non gestisce più alcun servizio

occupandosi esclusivamente della liquidazione così come previsto dal Codice Civile e dalla Legge Regionale sopra citata.

Sono stati risolti (ovvero trasferiti ai singoli Comuni soci) tutti i contratti in essere con soggetti esterni e/o piattaforme per lo smaltimento o avvio al recupero delle frazioni di rifiuto raccolto.

L'unica unità di personale in pianta organica è stata distaccata, nelle more dell'effettivo trasferimento, presso l'Ente subentrato sul territorio ex L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii. nel frattempo costituitosi (SRR Trapani Provincia Nord).

Si sta procedendo, ai sensi del codice civile stante la forma di società per azioni adottata in Sicilia per la costituzione delle AA.TT.OO. ora poste in liquidazione ex lege, al completamento della procedura di liquidazione nonché alla "gestione" dei contenziosi in essere, alcuni dei quali oggetto di possibile transazione.

Quanto ai contenuti specifici del P.T.P.C., essi sono indicati dal comma 9 dell'articolo 1 della legge 190/2012 e, più nel dettaglio, dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT) con propria delibera n. 72 in data 11 settembre 2013.

Stante la particolare situazione amministrativa dell'Ente, tali contenuti saranno parametrati alle effettive esigenze organizzative in relazione agli atti posti in essere.

I tre principali obiettivi delineati dal P.N.A. sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Questi obiettivi sono perseguiti attraverso una serie di misure di prevenzione a livello nazionale, nonché attraverso una strategia di prevenzione a livello decentrato, contenuta nel P.N.A., in cui sono previsti indirizzi per le amministrazioni.

In sostanza, il P.T.P.C. risponde alle seguenti esigenze:

- \_ individuare le attività a più elevato rischio di corruzione;
- \_ individuare, per tali attività, misure di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione; in particolare sono indicate le misure previste

obbligatoriamente dalla L. 190/2012, dalle altre prescrizioni di legge e dal P.N.A., ed eventuali ulteriori misure facoltative;

\_ stabilire obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano;

\_ monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

\_ monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione;

### **Oggetto e finalità**

Ai sensi della L. 190/2012 “Disposizione per la prevenzione la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, l’ATO TP1, ogni anno adotta un Piano Triennale di prevenzione della corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione della struttura in generale, al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio.

### **Responsabile della prevenzione della corruzione**

Ai sensi dell’art. 7 della L. 190/2012 il responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) è stato individuato, nel funzionario attualmente distaccato, ancorché formalmente dipendente della società Terra dei Fenici, presso l’Ente che ha sostituito la cessante ATO TP1, il quale predispone ogni anno, entro il 31 Gennaio, il piano triennale di prevenzione della corruzione e lo sottopone al Liquidatore per l’approvazione.

Considerato lo stato dell’arte dell’Ente, il piano dovrà essere comunque monitorato al fine di aggiornare, caso per caso, le attività a rischio ed il relativo grado di esposizione.

Il piano viene trasmesso, a cura del responsabile della prevenzione della corruzione, al dipartimento della funzione pubblica e pubblicato sul sito internet dell’ente, nella sezione dedicata alla “trasparenza”.

### **Attività con rischio di corruzione**

Le attività che la ATO TP1, allo stato dell’arte, svolge e che possono presentare un elevato rischio di corruzione, sono di seguito specificate ed analizzate:

- Affidamento di lavori, servizi e Forniture: la ATO TP1 potrebbe procedere, in base ai contenziosi in essere ed allo stato in cui versa, ad affidare la fornitura di alcuni servizi tecnici (relazioni, studi di parte, ecc.) che dovranno essere acquisiti nel rispetto delle procedure imposte dal Testo unico sugli appalti, ove ricorrano i presupposti, e del regolamento per l'affidamento degli incarichi all'esterno, in essere e pubblicato sul proprio sito istituzionale; resta ferma la nomina di un legale di fiducia del Liquidatore come attività di supporto a quest'ultimo nella gestione della precipua fase di liquidazione;
- Gestione contenziosi: la procedura di liquidazione in itinere, verte, tra l'altro, sulla risoluzione di alcuni contenziosi in essere con la ditta appaltatrice del servizio a suo tempo affidato dall'ATO TP1, trasferito poi ai singoli Comuni soci, ed avente per oggetto problematiche legate all'addebito in passato di penali per disservizi; altra tipologia di contenzioso riguarda alcuni rapporti con Comuni soci, per il riconoscimento di alcune spese sostenute negli anni passati; tali ultimi contenzioso, così come eventuali proposte transattive, vengono periodicamente affrontate in sede assembleare con tutti i soci stante la natura pubblicistica di questi ultimi;

Ad ogni funzioni specifica viene attribuito il relativo grado di rischio:

ATTIVITA'

GRADO DI RISCHIO

Affidamento di lavori, servizi e Forniture, anche in relazione alla scelta del contraente.

Basso

Gestione contenziosi

Medio

**Formazione, controllo e prevenzione del rischio**

L'aspetto formativo, in generale, è essenziale per il mantenimento e lo sviluppo del presente Piano nel tempo ed è quindi importante la formazione del personale.

Pertanto, negli interventi formativi che potranno essere adottati nel tempo dall'ente dovrà essere posta particolare attenzione anche alle tematiche della trasparenza e della integrità, (sia dal punto di vista della conoscenza della normativa e degli strumenti previsti nel

presente Piano, che dal punto di vista valoriale), in modo da accrescere sempre più lo sviluppo del senso etico, anche in relazione alla conoscenza ed applicazione della normativa degli appalti.

Coloro che direttamente o indirettamente svolgeranno un'attività, all'interno degli uffici indicati come a rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un programma formativo.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione individuerà eventualmente chi avrà l'obbligo di partecipare ai programmi di formazione.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il Responsabile della prevenzione della corruzione in qualsiasi momento potrà richiedere a chi ha istruito e/o adottato un provvedimento finale di dare per iscritto adeguata motivazione del provvedimento.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione potrà in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.

### **Misure organizzative per la prevenzione della corruzione da attuarsi nel triennio**

La Legge n. 190/2012 prevede che le pubbliche amministrazioni indichino gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione.

Le misure di prevenzione da implementare per ridurre le probabilità che il rischio si verifichi si distinguono in:

- misure obbligatorie: sono quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative;
- misure ulteriori: sono quelle che l'ente può decidere facoltativamente di adottare caso per caso;
- misure di carattere trasversale: tra cui si segnalano principalmente la trasparenza, l'informatizzazione dei processi, il monitoraggio sul rispetto dei termini.

L'individuazione di ciascuna misura comporta altresì l'individuazione del responsabile della sua implementazione.

L'Amministrazione si impegna nel triennio – partendo da quanto indicato nell'art. 1 comma 9 della L. 190/2012 – alle seguenti azioni:

- Attivazione effettiva della normativa sulla segnalazione di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, di cui al comma 51 della legge n. 190, con le necessarie forme di tutela, ferme restando le garanzie di veridicità dei fatti, a tutela del denunciato;
  - Adozione di misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al DPR n. 62 del 18 Aprile 2013;
  - Adozione di misure volte alla vigilanza sull'attuazione delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi;
  - Integrazione con il programma triennale per la trasparenza e l'integrità redatto ai sensi del D.Lgs. 33/2013 come sezione dedicata del presente documento. Tale Sezione deve intendersi quindi come articolazione del presente piano triennale di prevenzione della corruzione.
- Coinvolgimento degli stakeholder

### **Meccanismi di prevenzione del rischio di corruzione da adottarsi in merito allo svolgimento dei procedimenti amministrativi**

Nei procedimenti amministrativi avviati, è garantito il diritto di accesso agli atti di cui alla L. 241/1990.

I provvedimenti conclusivi, a norma dell'articolo 3 della predetta legge devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza.

La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E' preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune) al fine di consentire a chiunque di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.

Ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti dell'amministrazione, il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo deve essere assunto, ove possibile, o comunque nei casi previsti dall'ordinamento, di deliberazione del Liquidatore o di Assemblea dei Sindaci.

Tutte le deliberazioni sono pubblicate sul sito istituzionale.

Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto diverso da quelli sopra indicati, si deve comunque provvedere a renderlo noto in apposita sezione del sito.



Per ciascuno dei provvedimenti conclusivi da ricomprendersi nell'elenco di cui al paragrafo precedente sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

La mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni previste è fonte di responsabilità a carico del responsabile della corruzione e della trasparenza e del Liquidatore.

Ai fini della prevenzione della corruzione, la trasparenza dell'attività amministrativa è altresì assicurata mediante la pubblicazione sul sito web dell'Ente:

Con riferimento ai procedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1 co. 32 della L.190/2012, è obbligatorio pubblicare nel sito web istituzionale:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione,
- i tempi di completamento dell'opera, servizio e fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate (entro il 31 gennaio di ogni anno) in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche ai fini statistici, i dati informatici.

Le stesse informazioni vanno trasmesse in formato digitale all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico del responsabile.

Restano fermi tutti gli obblighi di pubblicità previsti dal codice dei contratti di cui al D. Lgs. n. 163/2006.

L'ente potrà prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

### **Obblighi informativi**

Chi istruisce un atto o che adotta un provvedimento finale a rischio medio-alto deve darne informazione scritta al Responsabile della corruzione, il procedimento e la cadenza che sarà concordato con ciascun responsabile individuato.

Comunque almeno annualmente deve essere data comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, anche cumulativamente, delle informazioni necessarie sui provvedimenti adottati che rientrano tra le attività ad alto rischio.

L'informativa ha la finalità di:

- verificare la legittimità degli atti adottati;
- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

### **Obblighi di Trasparenza**

Nel rispetto di quanto disposto, tutti i provvedimenti adottati che rientrano tra le attività ad alto rischio individuate dal presente Piano devono essere pubblicati entro 15 giorni, a cura del responsabile, nell'apposita sezione del sito internet dedicata alla "trasparenza".

Il Responsabile della corruzione vigila che la pubblicazione venga effettuata regolarmente secondo quanto stabilito dal comma precedente.

### **Relazione dell'attività svolta**

Il Responsabile della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito Internet alla sezione dedicata alla "trasparenza" una relazione recante i risultati dell'attività svolta e contestualmente la trasmette al Liquidatore.